

Proponente: 34.D
Proposta: 2021/655
del 31/03/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 516
del 31/03/2021

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Dirigente: PRAMPOLINI Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: ULTERIORE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
R.U.D. N. 675 DEL 25/06/2019 PER RINVIO DEI TERMINI DI
DECORRENZA E SCADENZA CONTRATTUALE AL 31 MAGGIO 2021

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/03/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e il Documento Unico di Programmazione;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e dei relativi allegati;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2021;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 13 del 18/01/2021, è stato differito al 31/03/2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto:

- l'Atto P.G. n. 106459 del 29/06/2020, col quale il Sindaco Luca Vecchi ha attribuito l'incarico dirigenziale del Servizio "Appalti e Contratti" al Dott. Alberto Prampolini, avente validità dal 01/07/2020 sino alla scadenza del contratto, salvo revoca anticipata, ai sensi dell'art. 13 – Sezione A del vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco stesso;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale inserita nel RUD al n. 675 del 25/06/2019, si provvedeva a indire una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in due lotti, di cui rispettivamente il lotto n. 1 riferito al Comune di Reggio Emilia e il lotto n. 2 riferito ad ASP Reggio Emilia Città delle Persone - organismo partecipato dell'Ente - per l'individuazione del contraente al quale affidare – per un periodo di 36 mesi - il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, per il periodo dal 01/08/2019 al 1/07/2022;

- al punto 3) del dispositivo della predetta Determinazione Dirigenziale veniva contestualmente prorogato, fino al 31/07/2019, il servizio di brokeraggio in essere, affidato alla Società Marsh Spa;
- con la richiamata Determinazione Dirigenziale inserita nel RUD al n. 786 del 31/07/2019, veniva modificato, con testo aggiornato e coordinato, il predetto atto di indizione della gara di cui trattasi RUD n. 675 del 25/06/2019, provvedendo, tra l'altro, a individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Roberto Maria Carbonara;
- a seguito della proroga tecnica del servizio di brokeraggio in essere fino al 31/12/2019, disposta con la Determinazione di cui al punto precedente, la data di decorrenza contrattuale relativa all'affidamento del nuovo servizio slittava al 01/01/2020, con scadenza al 31/12/2022;
- con Determinazione Dirigenziale inserita nel RUAD al n. 2046 del 16/12/2019, si modificava ulteriormente, l'atto richiamato inserito nel RUD al n. 675 del 25/06/2019 relativamente all'individuazione del nuovo Responsabile Unico del Procedimento, nella persona del del Dott. Alberto Bevilacqua;
- con il medesimo atto, si modificavano i termini di decorrenza e scadenza del servizio di brokeraggio in essere, rideterminati rispettivamente in data 01/05/2020 e in data 30/04/2023;
- con Determinazione Dirigenziale inserita nel RUAD al n. 450 del 06/04/2020, si modificava nuovamente l'atto richiamato inserito nel RUD al n. 675 del 25/06/2019 procrastinando i termini di decorrenza e scadenza del servizio di brokeraggio in essere, rideterminati rispettivamente in data 01/07/2020 e in data 30/06/2023;
- con Determinazione Dirigenziale inserita nel RUAD al n. 783 del 22/06/2020, si modificava nuovamente l'atto richiamato inserito nel RUD al n. 675 del 25/06/2019 procrastinando i termini di decorrenza e scadenza del servizio di brokeraggio in essere, rideterminati rispettivamente in data 01/08/2020 e in data 31/07/2023;
- con Determinazione Dirigenziale inserita nel RUAD al n. 998 del 30/07/2020, si modificava nuovamente l'atto richiamato inserito nel RUD al n. 675 del 25/06/2019 procrastinando i termini di decorrenza e scadenza del servizio di brokeraggio in essere, rideterminati rispettivamente in data 01/11/2020 e in data 31/10/2023;

- con Determinazione Dirigenziale inserita nel RUAD al n. 1296 del 29/09/2020, si modificava nuovamente l'atto richiamato inserito nel RUD al n. 675 del 25/06/2019 procrastinando i termini di decorrenza e scadenza del servizio di brokeraggio in essere, rideterminati rispettivamente in data 01/01/2021 e in data 31/12/2023;
- con Determinazione Dirigenziale inserita nel RUAD al n. 1807 del 21/12/2020, si modificava nuovamente l'atto richiamato inserito nel RUD al n. 675 del 25/06/2019 procrastinando i termini di decorrenza e scadenza del servizio di brokeraggio in essere, rideterminati rispettivamente in data 01/04/2021 e in data 31/03/2024, confermando la durata dell'appalto in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla stipula del contratto di cui trattasi ovvero - nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione citata - dalla data di avvio del servizio, così come previsto dall'art. 5 del Capitolato Speciale/progetto esecutivo e disponendo contestualmente, nelle more della conclusione delle procedure della gara di cui trattasi, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., la proroga tecnica fino al 31/03/2021 del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in essere, affidato alla Società Marsh Spa (CIG N. 69167098D3), alle medesime condizioni contrattuali contenute nel contratto n. 55803 di Rep. Del 18/02/2016;

Preso atto che:

- con Provvedimento Dirigenziale RUAD 1774 del 12/11/2019, si provvedeva ad approvare il Verbale di gara della prima seduta pubblica relativa alla procedura aperta di cui trattasi, svoltasi in data 23 ottobre 2019;
- con il medesimo provvedimento venivano ammessi alla fase successiva della procedura stessa tutte le n. 8 offerte pervenute;
- ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., il nuovo Responsabile Unico del Procedimento relativo alla gara di cui trattasi veniva individuato nella persona del Dott. Alberto Bevilacqua;
- con Provvedimento Dirigenziale RUAD 336 del 03/03/2020, veniva nominata, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la commissione di gara preposta all'espletamento della procedura aperta sopra soglia comunitaria suddetta per l'affidamento dei servizi di brokeraggio e di consulenza assicurativa a due lotti;

Rilevato che:

- con circolare della Gestione del Personale del 17.03.2021 si definivano nuove misure per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e stante il conseguente impatto sulle tempistiche dei lavori della commissione, si rendeva opportuna l'adozione di un'ulteriore proroga tecnica fino al 31/05/2021;
- risulta necessario riprogrammare le tempistiche previste per l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del nuovo servizio in questione, prevedendo un ulteriore periodo di proroga di 2 (due) mesi rispetto ai termini stabiliti per la decorrenza e scadenza del nuovo servizio;
- a seguito di quanto sopra indicato, pur confermando la durata dell'appalto in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla stipula del contratto di cui trattasi ovvero - nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione citata - dalla data di avvio del servizio, in via d'urgenza, in pendenza di stipula contrattuale, così come previsto dall'art. 5 del Capitolato Speciale d'appalto "Durata dell'appalto", occorre modificare i suddetti termini di decorrenza e scadenza del nuovo servizio, da prevedere rispettivamente in data 01/06/2021 e in data 31/05/2024, mantenendo invariate tutte le altre condizioni previste dal Capitolato suddetto.

Rilevato altresì che:

- il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in essere, svolto dalla Società Marsh Spa, è prossimo alla scadenza;
- tale servizio consiste, ai sensi dell'art.106 del Codice delle Assicurazioni – Dlgs 209/2005 e ss.mm.ii. “nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”;
- nelle more della conclusione delle procedure di gara di cui trattasi, avendo rilevato l'impossibilità di addivenire in tempi rapidi all'espletamento delle stesse, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. risulta opportuno e necessario prorogare, fino al 31/03/2021, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in essere, affidato alla Società Marsh Spa, per le motivazioni espresse;

Riscontrato che:

- il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, a tutt'oggi, è stato svolto dalla Società suddetta nel rispetto delle condizioni contenute nel contratto n. 55803 di Rep. del 18/02/2016, senza dar luogo ad alcun contenzioso, con reciproca soddisfazione delle parti;
- in particolare tale Società ha svolto la propria attività professionale con competenza, efficienza e completa disponibilità nei confronti dell'Amministrazione e in particolare dell'Ufficio Assicurazioni, mettendo a disposizione dell'Ente l'esperienza maturata sul campo per risolvere problematiche assicurative e acquisendo le conoscenze specifiche legate alle polizze attivate dall'Ente;
- con lettera LA21-032 inviata via PEC in atti al n. 70551/2021 del 19/03/2021 del Protocollo Generale, l'Ufficio Assicurazioni ha richiesto a tale Società la disponibilità a prorogare il servizio, nelle more della conclusione delle procedure di gara per l'affidamento del nuovo servizio;
- suddetta Società, come si evince dalla comunicazione in atti al n. 78054 del 31/03/2021 del Protocollo Generale, si è dichiarata disponibile alla proroga del servizio dalla stessa svolto, fino al 31/05/2021, alle medesime condizioni contrattuali contenute nel citato contratto n. 55803 di Rep. del 18/02/2016;
- non sussiste la necessità di richiedere un nuovo Codice CIG per la proroga tecnica del contratto in essere, come da risposta fornita dall'ANAC nella sezione FAQ "Tracciabilità dei flussi finanziari" che si riporta nel prosieguo "Non è prevista la richiesta di un nuovo CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario";
- il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa non comporta per l'Ente alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché lo stesso, come da prassi consolidata del mercato, è remunerato direttamente dalle Compagnie di Assicurazione con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio);

Ritenuto pertanto:

- di modificare ulteriormente la Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 675 del 25/06/2019 avente ad oggetto l'indizione di procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa – lotto 1 – Comune di Reggio Emilia – limitatamente alla individuazione dei termini di decorrenza e scadenza contrattuale;
- di disporre la proroga tecnica fino al 31/05/2021, nelle more della conclusione delle procedure della gara di cui trattasi, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di brokeraggio in essere, affidato alla Società Mars Spa (CIG N. 69167098D3), alle medesime condizioni contrattuali contenute nel contratto n. 55803 di Rep. del 18/02/2016;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare l'art. 107;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- l'art. 3 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di modificare ulteriormente, per le motivazioni espresse in narrativa, l'atto inserito nel RUD al n. 675 del 25/06/2019 avente ad oggetto la Determinazione a contrattare per l'indizione di procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa lotto 1 - Comune di Reggio Emilia, così come modificato con Determinazione Dirigenziale inserita nel RUD al n. 786 del 31/07/2019,

limitatamente ai termini di decorrenza e scadenza del servizio, rideterminati rispettivamente in data 01/06/2021 e in data 31/05/2024, confermando la durata dell'appalto in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla stipula del contratto di cui trattasi ovvero - nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione citata - dalla data di avvio del servizio, così come previsto dall'art. 5 del Capitolato Speciale/progetto esecutivo;

2. di disporre contestualmente, nelle more della conclusione delle procedure della gara di cui trattasi, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., la proroga tecnica fino al 31/05/2021 del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in essere, affidato alla Società Marsh Spa (CIG N. 69167098D3), alle medesime condizioni contrattuali contenute nel contratto n. 55803 di Rep. del 18/02/2016;
3. di dare atto che:
 - a) la proroga del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa di cui al punto precedente non comporta per l'Ente alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché lo stesso, come da prassi consolidata del mercato, è remunerato direttamente dalle Compagnie di Assicurazione con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di brokeraggio);
 - b) non sussiste la necessità di richiedere un nuovo Codice CIG per la proroga tecnica del contratto in essere, come da risposta fornita dall'ANAC nella sezione FAQ "Tracciabilità dei flussi finanziari" che si riporta nel prosieguo "Non è prevista la richiesta di un nuovo CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario";
4. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
5. di procedere a pubblicare il presente atto sul Profilo del Committente, nella sezione della gara in corso, ai sensi degli artt. 29 e 76 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

Dott. Alberto Prampolini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.